## NOVITA’CCNL

Permessi per visite specialistiche personale ATA

## Permessi visite specialistiche

L’art. 33 introduce per il personale ATA, ulteriori **18 ore** di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici:

Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.  
Sono riproporzionati in caso di part time.

**Se fruiti in ore**

* sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
* non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

**Se fruiti per l’intera giornata**

I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa, in questo caso:

* l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
* il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

Pertanto se nella giornata di permesso, l’ orario lavorativo del dipendente è di 7,12 ore, dovranno essere sottratte 7,12 ore dal monte ore previsto.

Rimane sempre la possibilità di utilizzare altri permessi o l’assenza per malattia

Rimane ovviamente valido il ricorso al giorno di malattia in quanto comunque diritto del dipendente anche riconosciuto dal CCNL/2007 che rimane in vigore nelle parti non disapplicate.

Resta inoltre ferma la possibilità per il dipendente, di fruire in alternativa ai permessi di cui sopra, anche dei:

* permessi brevi a recupero (art. 16 CCNL/2007);
* permessi per motivi familiari e personali;
* riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.

## Oltre le 18 ore, come si fa per le malattie

Rimane valido il ricorso al giorno di malattia in riferimento al DECRETO LEGGE n. 98 del 2011 capo III art. 16 (con decurtazione).

PERSONALE DOCENTE:

La disciplina dei permessi per visite specialistiche è stata innovata dal nuovo CCNL 2018 **esclusivamente per il personale ATA** (nuovo art. 33).

Il CCNL 2006-09 non le regolamenta invece in maniera specifica per il personale docente, e il nuovo CCNL non ha aggiunto nulla rispetto al CCNL precedente che quindi rimane in vigore.

Pertanto, è evidente che è possibile effettuarle:

* chiedendo un **permesso breve** (art. 16), a discrezione del DS, va recuperato entro 60 giorni;
* chiedendo un permesso per **motivi personali** (artt. 15 e 19);
* facendole rientrare nelle assenze per malattia (artt. 17 e 19, con conseguente valutazione nel periodo di comporto e trattenuta di cui alla L. 133/2008).

per una visita specialistica è possibile chiedere una giornata di permesso retribuito (per i docenti a tempo indeterminato), ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola, è possibile chiedere anche un permesso breve (anche per i docenti a tempo determinato) ai sensi dell’art.16 del medesimo contratto, oppure è anche possibile chiedere, ai sensi dell’art.17 comma 16 sempre del CCNL scuola, una giornata di malattia in cui si specifica la non presenza a casa nelle fasce di reperibilità per la visita fiscale.

È bene specificare che se l’assenza del docente per visita specialistica viene richiesta come **una giornata di malattia**, questa è soggetta alla **trattenuta stipendiale ai sensi del comma 1 dell’art. n. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in L. 133/08**, per cui il docente ha diritto soltanto alla corresponsione del solo trattamento economico fondamentale soggetto a decurtazione di ogni indennità o emolumento, di carattere fisso e continuati. Si tratta di una trattenuta che oscilla tra i 5 e i 9 euro circa, a seconda della classe stipendiale.